



CAPITANERIA DI PORTO - IMPERIA

Via San Lazzaro snc - 18100 Imperia - Tel:+39/018366061 - Fax:+39/0183/652224 -

ORDINANZA N. 57/2018

“Lavori di riparazione condotta idrica”

Località: Imperia – Calata G.B. Cuneo
Data: dal 18.04.2018 al 21.04.2018
Richiedente: Sign. Barderis 335 8330413

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Imperia:

- VISTA** la comunicazione pervenutaci dalla ditta AMAT riguardante l'intervento di ripristino successiva alla rottura dell'acquedotto Roja presso Calata Cuneo del porto di Imperia – Oneglia – all'intersezione con Via Bastioni di Mezzo;
- VISTO** l'Art. 152 dell'ordinanza n. 19/04 del 02.08.2004 (Regolamento del Porto di Imperia) e ss.mm.ii;
- VISTI** gli articoli 17 e 30 del Codice della navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTO** l'art. 6 c. 7 del Codice della Strada (Decreto legislativo 30 Aprile 1992 n. 285);
- RITENUTO** necessario disciplinare la viabilità all'interno della sopracitata area, ai fini della sicurezza portuale nonché della pubblica incolumità;

RENDE NOTO

che la calata G.B. Cuneo del Porto di Imperia bacino di Oneglia, precisamente presso l'intersezione con Via Bastioni di Mezzo, è interessata da lavori di ripristino della condotta idrica, fino al giorno 21.04.2018.

ORDINA:

Art. 1 - Obblighi, divieti e condotta dei veicoli

Sulla banchina Calata G.B. Cuneo di Imperia Oneglia, interessata dallo svolgimento dei lavori di ripristino è fatto obbligo di:

- Rispetto della segnaletica, delle delimitazioni poste dalla ditta esecutrice lungo il perimetro dell'area lavori e delle eventuali disposizioni del personale di vigilanza;
- Divieto di ogni attività suscettibile di recare pericolo a sicurezza, tutela della pubblica incolumità e salvaguardia ambientale;
- Divieto di circolazione ai mezzi velocipedi.

Le interdizioni non si applicano a Guardia Costiera, Forze Armate e di polizia, unità di soccorso o emergenza, mezzi di servizio della ditta esecutrice, con obbligo comunque per dette unità di procedere a lento moto e con la massima cautela.

Art. 2 - Disposizioni finali e sanzioni

I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato o altro illecito amministrativo, ai sensi degli art. 1161, 1164, 1174 del Codice della Navigazione e delle applicabili disposizioni del Codice della Strada, e saranno responsabili dei danni a persone, animali o cose, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicata all'albo di questo Comando, la cui diffusione sarà assicurata mediante:

- a) trasmissione al Comune ed alle pubbliche amministrazioni interessate;
- b) inserimento nel sito web <http://www.guardiacostiera.gov.it/imperia>;
- c) esposizione presso l'area interessata a cura della ditta esecutrice.

Imperia, 18/04/2018

p. IL COMANDANTE
C.F. (CP) Marco PARASCANDOLO t.a.

IL COMANDANTE IN II
C.F. (CP) Michele BURLANDO

